

Le novità di diritto processuale civile entrate in vigore il 22 giugno 2022.

Avv. Andrea Perin

Assegnista di Ricerca in Diritto Processuale Civile


Sommario: 1. Premessa; – 2. Espropriazione presso terzi: la «nuova» competenza, l’avviso di iscrizione a ruolo, la sua notificazione e il suo deposito; – 3. Famiglia e minori; – 3.1. Estensione dell’ambito di applicazione della negoziazione assistita familiare; – 3.2. Curatore speciale del minore; – 3.3. Il nuovo riparto di competenza tra il giudice ordinario e il tribunale per i minorenni; – 3.4. Procedimento per abbandono di minore o in caso di pregiudizio e pericolo nell’ambiente familiare *ex art.* 403 c.c.; – 3.5. Procedimento *ex art.* 709 *ter* c.p.c.; – 4. La competenza aggiuntiva per le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea

1. Premessa

Con la l. 26 novembre 2021, n. 206 il patrio legislatore ha delegato il Governo a ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge¹, uno o più decreti legislativi finalizzati al riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante interventi sul codice di procedura civile e sulle leggi processuali speciali.

Nonostante le più recenti vicende politiche e mediatiche hanno portato l’attenzione dell’opinione pubblica verso il processo penale e la riforma dell’ordinamento giudiziario, le controversie civili rappresentano un noto tallone d’Achille del nostro

¹ Ovverosia entro il 24 dicembre 2022.



Stato non solo sotto il profilo della quantità dei processi civili pendenti, ma anche relative alla loro eccessiva lunghezza.

Il trascorrere del tempo, il passare molti anni tra l'inizio di una causa civile e il suo provvedimento conclusivo² nuoce invero a colui che ottiene ragione; ragione troppo spesso vanificata e neutralizzata dal tempo necessario ad ottenerla. Nella sua annuale Relazione sull'amministrazione della Giustizia, il Presidente della Corte di cassazione ha parlato al riguardo di una situazione in «chiaroscuro» nella quale convivono elementi strutturali di criticità e segnali di miglioramento³.

Nell'ultimo decennio si sono peraltro susseguiti numerosi interventi legislativi che hanno riguardato: *i*) plurime riforme normative⁴; *ii*) la progressiva introduzione del processo civile telematico⁵ che, dopo le prime naturali difficoltà di applicazione, sta mostrando una decisa efficacia nel consentire un sempre più rapido contatto tra le parti e l'ufficio giudiziario con evidente risparmio di costi e tempi⁶; *iii*) l'irrobustimento degli strumenti alternativi di composizione delle controversie⁷.

² Nel senso di irretrattabile.


³ P. CURZIO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021. Considerazioni finali*, in www.cortedicassazione.it, 5. In particolare il Presidente evidenzia che nel settore civile nell'anno 2020 si è assistito ad un incremento delle definizioni dei processi rispetto al 2019 pari al 9,8%, a fronte di un aumento delle iscrizioni a ruolo del 1,9%. Questo ha portato ad una diminuzione delle pendenze civili del 6,5% rispetto all'anno precedente, passate così da 3.321.149 a 3.106.623. Il dato è sicuramente confortante ove si consideri che nel 2009 il contenzioso civile ammontava a 5.602.616 giudizi pendenti (v. al riguardo V. ESPOSITO, *Relazione dell'anno giudiziario 2010*, in www.cortedicassazione.it, 27).

⁴ Senza pretesa di completezza, si pensi alle riforme di cui alla l. n. 69/2009, al d.lgs. n. 150/11, fino al più recente proposito del legislatore contenuto nella legge delega di riforma del processo civile di cui alla l. 26 novembre 2021, n. 206 sulla quale si v. diffusamente AA.VV. *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. Costantino, Bari 2022.

⁵ AA.VV., *Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*, a cura di G. Ruffini, Milano 2019.

⁶ Basti pensare a tutta la materia delle notificazioni telematiche o a tutto il settore della volontaria giurisdizione «non contenziosa», nel quale oggi, esemplificativamente, un'istanza *ex art. 320 c.c.* può essere decisa in pochi giorni con un provvedimento del Giudice tutelare scaricabile dal *Polisweb* senza che l'avvocato abbia mai acceduto fisicamente in tribunale.

⁷ Che, almeno in alcuni ambiti (ad esempio tutta la materia successoria), stanno dimostrando indubbi vantaggi non solo – e non tanto – nell'evitare che talune liti giungano in tribunale, ma perché in grado di far mettere d'accordo i contendenti in tempi molto più brevi con una soluzione da loro stessi trovata, condivisa e accettata piuttosto che imposta da una sentenza passata in giudicato.




Sono però state riforme parziali e a «costo zero» che, nonostante taluni profili di successo, non consentono ancora oggi di ritenere «efficiente» il processo civile italiano che soffre di due fondamentali problemi: l'arretrato e i tempi della celebrazione dei processi. La durata del processo civile, sommata alla difficoltà di dare attuazione concreta al giudicato civile in sede di esecuzione forzata, incidono infatti negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule di giustizia e ne offusca il valore, secondo il noto aforisma di Montesquieu secondo cui «giustizia ritardata è giustizia negata»⁸.

Un'occasione, probabilmente irripetibile, per risolvere questi due storici problemi della giustizia civile italiana è costituita dal *Next Generation UE*⁹. Il Governo ha invero individuato nella non più rinviabile necessità di riformare il settore giustizia, e in particolar modo quello civile, uno dei quattro pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso: *i*) la revisione dell'organizzazione degli uffici giudiziari; *ii*) la semplificazione delle forme processuali di primo e secondo grado; *iii*) l'implementazione del processo civile telematico in tutti i settori. L'obiettivo dichiarato è quello di riportare il processo italiano ad un modello di efficienza e competitività attraverso una drastica riduzione dei tempi processuali¹⁰ e il contemporaneo abbattimento dell'enorme mole di arretrato che pesa sugli uffici giudiziari.

⁸ Nelle *Country Specific Recommendations* indirizzate al nostro Paese negli anni 2019 e 2020, la Commissione Europea ha invero invitato il nostro Paese ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile e a velocizzare i procedimenti di esecuzione forzata e di escussione delle garanzie.

⁹ L'Italia ha assunto l'impegno di ridurre del 40% il tempo medio di durata dei procedimenti del civile e del 25% per il penale, nonché di ridurre del 90% l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari.

¹⁰ Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cit., si menzionano studi empirici non meglio precisati che dimostrano che una giustizia rapida e di qualità stimolerebbe la concorrenza, poiché accrescerebbe la disponibilità e ridurrebbe il costo del credito, oltre a promuovere le relazioni contrattuali con imprese ancora prive di una reputazione di affidabilità, tipicamente le più giovani. Inoltre, consentirebbe un più rapido e meno costoso reimpiego delle risorse nell'economia, poiché accelererebbe l'uscita dal mercato delle realtà non più produttive e la ristrutturazione di quelle in temporanea difficoltà; incentiverebbe gli investimenti, soprattutto in attività innovative e rischiose e quindi più difficili da tutelare; promuoverebbe la scelta di soluzioni organizzative più efficienti. A titolo esemplificativo, lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza riferisce di un non meglio precisato studio aggregato secondo cui una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari potrebbe generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento.



In questo quadro generale, si inserisce la l. 26 novembre 2021, n. 206 che affida al Governo il compito di semplificare, razionalizzare e velocizzare il processo civile¹¹.

La legge in parola contiene un unico articolo, suddiviso in – soli (!) – 44 capoversi: *a*) i commi da 1 a 26 contengono i principi e i criteri direttivi che dovranno essere attuati dal legislatore delegato; *b*) i commi da 27 a 36 comprendono disposizioni che, a norma dell'art. 37 l. n. 206/2021, «si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180esimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge»¹²; *c*) i commi da 38 a 44 contengono infine disposizioni finanziarie.

Nel presente scritto ci si occuperà delle disposizioni entrate in vigore il 22 giugno 2022: ennesima «riforma parziale» del diritto processuale civile, nonostante le promesse europee del nostro Governo.

2. Espropriazione presso terzi: la «nuova» competenza, l'avviso di iscrizione a ruolo, la sua notificazione e il suo deposito


In tema di esecuzione forzata¹³ due disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022: il comma 29°, che modifica l'art. 26 *bis* c.p.c., e il comma 32° che prevede alcune sostanziali modifiche all'art. 543 c.p.c. cui bisogna prestare massima attenzione, atteso che la mancata notificazione al debitore e al/i terzo/i di un «nuovo».

Con specifico riferimento al novellato art. 26 *bis* c.p.c. il testo novellato prevede che «Quando il debitore è una delle Pubbliche Amministrazioni indicate dall'art. 413, 5° comma, c.p.c. per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto

¹¹ Desta più di qualche perplessità il continuare a ritoccare il testo del codice di procedura civile e delle leggi speciali processuali, anziché prendere semplicemente atto che il codice di procedura civile del 1942, dopo 80 anni di servizio, meriterebbe il pensionamento a favore di un nuovo – e più aderente alla realtà in cui viviamo – codice di rito.

¹² Ovverosia dal 22 giugno 2022.

¹³ In generale sulle proposte di riforma dell'esecuzione forzata v. G. MICCOLIS, *L'esecuzione forzata nella riforma che ci attende*, in *Questione giustizia* 2021, 3 ss.; A. TEDOLDI, *Gli emendamenti in materia di esecuzione forzata al d.d.l. delega AS 1662/XVIII*, in www.giustiziainsieme.it; G. COSTANTINO, *L'esecuzione forzata*, in AA.VV., *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. Costantino, 343 ss.




disposto da leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». Non è certo questa la sede per affrontare le complesse questioni che hanno affaticato – e affaticano tuttora – gli interpreti circa la soddisfazione dei crediti vantati contro le pubbliche amministrazioni¹⁴, ci si può limitare a sottolineare che nella Relazione di accompagnamento alla legge in parola, si indica che la *ratio* risiederebbe nell'esigenza di evitare la concentrazione presso il Tribunale di Roma di tutte le esecuzioni presso terzi contro le pubbliche amministrazioni¹⁵. È peraltro la stessa esigenza – di evitare la concentrazione di talune controversie presso lo stesso ufficio giudiziario – sottesa a una non recentissima decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la quale si negò l'applicazione della regola generale del foro erariale *ex art. 25 c.p.c.* nell'appello contro le sentenze del giudice di pace sull'opposizione a sanzioni amministrative¹⁶.

¹⁴ E sulle quali si rinvia in generale e senza pretesa di completezza a G. COSTANTINO, *La tutela dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni: evoluzione della disciplina e questioni aperte*, in *Riv. dir. proc.* 2014, 302 ss.; ID., *L'espropriazione forzata in danno delle unità sanitarie e dei comuni (un altro capitolo di una storia infinita)*, in *Riv. trim. proc. civ.* 1993, 671 ss.; A. AULETTA, *L'esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione*, Milano 2020, *passim*; R. ROSSI, *L'espropriazione presso terzi di crediti e di cose della pubblica amministrazione*, in F. Auletta, *Espropriazione presso terzi*, Bologna 2011, 259 ss., spec. 270; A. STORTO, *L'espropriazione forzata nei confronti degli enti pubblici (con particolare riguardo agli enti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie) dopo l'intervento urgente del d.l. 30 settembre 2003, n. 269*, in *Riv. esec. forz.* 2003, 752 ss.; P. TANTANGELO, *Questioni attuali in tema di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento all'espropriazione dei crediti della pubblica amministrazione*, in *Riv. esec. forz.* 2003, 408 ss.; G. ARIETA, F. DE SANTIS, *L'espropriazione forzata nei confronti della p.a.*, in L. Montesano e G. Arieta, *Trattato di diritto processuale civile, L'esecuzione forzata*, III, 2, Padova 2007, 1318 ss.; D. DALFINO, A.D. DE SANTIS, *L'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano 2021, *passim*.

¹⁵ «Per effetto del prossimo accentramento della funzione di tesoreria statale, il mantenimento del criterio di cui al vigente art. 26 *bis* c.p.c. comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure esecutive di cui sopra presso il Tribunale di Roma, con conseguente insostenibilità del relativo carico».

¹⁶ Cass. 22 novembre 2010, n. 23594 in *Foro it.* 2011, 440 ss., secondo cui «si deve ritenere che l'esenzione dal 'foro erariale', per le cause qui in considerazione, *ab origine* derivava non dall'essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice 'del luogo in cui è stata commessa la violazione', per un'esigenza di 'prossimità' rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perciò questa Corte ha ritenuto che l'esenzione suddetta non è venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative, a differenza che per gli altri giudizi già di competenza del pretore e ora del giudice di pace o del tribunale. L'affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può senz'altro essere estesa anche all'appello. I due commi dell'art. 7, testo unico sono infatti strettamente collegati, poiché il secondo fa riferimento esclusivamente ai 'giudizi suddetti', menzionati nell'altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni (Continua a pagina successiva)




Di assoluto rilievo è la nuova modifica dell'art. 543 c.p.c. da coordinare con le innovazioni che hanno interessato il processo esecutivo nel biennio 2014/2015.

Come è noto con l'art. 18 d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, il legislatore aveva introdotto due importanti novità¹⁷: a) il creditore veniva onerato del deposito presso la cancelleria della nota di iscrizione a ruolo della procedura unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto e dell'atto di pignoramento¹⁸, a pena di inefficacia di quest'ultimo, entro i seguenti termini¹⁹: i)

amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del 'foro erariale'. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano l'operatività, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio. Il principio da enunciare è dunque: La regola del 'foro erariale' non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative».

¹⁷ Nella Relazione di Accompagnamento al d.l. n. 132/2014 (liberamente consultabile in www.senato.it) si legge che la modifica del meccanismo con il quale si iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione sarebbe giustificata dalla presa di coscienza che «la formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce il primo rilevante collo di bottiglia nell'attività dei tribunali (...). Sia per le esecuzioni immobiliari che per quelle mobiliari presso il debitore, il codice di procedura civile dispone che il pignoramento sia trasmesso direttamente dall'ufficiale giudiziario in cancelleria. Ne consegue che il fascicolo dell'esecuzione deve essere formato dal cancelliere che deve quindi provvedere anche all'iscrizione nell'apposito registro informatico. Avviene peraltro di frequente che, per i motivi più disparati (...), il creditore decida di non dare corso all'esecuzione, non depositando l'istanza di vendita, con conseguente estinzione del processo esecutivo. Ciò comporta che alla iniziale iscrizione del procedimento non segue alcuna ulteriore attività (...). Per consentire il recupero di importanti risorse di personale di cancelleria è indispensabile avvalersi delle potenzialità dello strumento informatico, sia della collaborazione del creditore procedente». In tema v. M. PILLONI, *L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo e l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione*, in *Nuove leg. civ. comm.* 2015, 481 ss., spec. 483, per la quale la modifica sarebbe «un'applicazione del principio dell'impulso di parte, rendendo la scansione procedimentale successiva all'effettuazione del pignoramento suscettiva di essere caducata in caso di inerzia del creditore procedente»; L. D'AGOSTO, S. CRISCUOLO, *Prime note sulle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, in www.ilcaso.it 2014.

¹⁸ L'ambito di applicazione è invero limitato all'espropriazione e non si estende all'esecuzione in forma specifica; la relazione di accompagnamento al d.l. n. 132/2014 giustifica questa scelta con il fatto che «sia nell'esecuzione per consegna e rilascio, che in quella degli obblighi di fare e non fare, l'intervento del g.e. è solo eventuale ed il procedimento è tutto deformalizzato e, quindi, incompatibile con un obbligo di deposito della nota di iscrizione a ruolo». Osserva, però, correttamente F. DE VITA, *L'onere di iscrizione a ruolo dell'espropriazione*, in *Giusto proc. civ.* 2016, 826 ss., spec. 830 s., che «queste affermazioni sono vere solo per l'esecuzione per consegna o rilascio» perché nell'esecuzione degli obblighi di fare il g.e. deve necessariamente determinare le modalità dell'esecuzione previo deposito del ricorso del creditore e dell'instaurazione del contraddittorio; vero è che in questo tipo di esecuzione non vi è bisogno di alcun onere relativo all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo perché il procedimento inizia con il deposito del ricorso ai sensi degli artt. 612 ss. c.p.c. In tema v. utilmente (*Continua a pagina successiva*)



per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare, 15 giorni decorrenti dall'atto di pignoramento; *ii*) per l'espropriazione presso terzi, 30 giorni decorrenti dall'atto di pignoramento; *iii*) per il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di cui all'art. 521 *bis* c.p.c., 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, che ove possibile deve avvenire tramite posta elettronica certificata²⁰, da parte dell'istituto vendite giudiziarie di aver preso in custodia i beni pignorati²¹;

b) con il comma 4° dello stesso art. 18²², si è previsto che, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'iscrizione a ruolo dei processi esecutivi di cui agli artt. 518 ss., 543 ss., 557 ss. c.p.c. dovesse obbligatoriamente avvenire con modalità telematiche.

Del pari il legislatore, con l'art. 13, lett. *d*), d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, ha modificato anche l'art. 497 c.p.c. riducendo da 90 a 45 giorni il termine entro il quale depositare l'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, a pena di inefficacia del pignoramento.

L'art. 543 c.p.c. dispone che eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'originale dell'atto di citazione notificato al debitore contenente l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; il creditore dovrà depositare telematicamente ed entro il termine di trenta giorni dalla predetta consegna, a pena di inefficacia del pignoramento – nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione – la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di citazione contenente il pignoramento presso terzi, tutti completi delle relate di notificazione e, come precisato dalla


anche M. PILLONI, *op. ult. cit.*, 481 ss.; E. CAVUOTO, *Il processo esecutivo telematico: stato dell'arte, problemi e prospettive*, in *Giusto proc. civ.* 2016, 871 ss.; N. GARGANO, L. SILENI, *Il codice del PCT commentato*, Milano 2017, 82 ss.

¹⁹ Soggetti, nelle materie in cui opera, alle consuete regole della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto.

²⁰ Così testualmente l'art. 521 *bis*, comma 3°, c.p.c.

²¹ Nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi.

²² Attraverso cui si è parzialmente modificato l'art. 16 *bis*, comma 2°, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012.



circolare Min. Giustizia 3 marzo 2015, la prova del pagamento, se dovuto, del contributo unificato e della marca da bollo.


Fino alla riforma in commento, le incombenze del creditore istante si arrestavano qui.

L'art. 1, comma 32°, l. n. 206/2021 aggiunge che dal 22 giugno 2022 il creditore dovrà, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notificare al debitore e al terzo un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura con indicazione del numero di ruolo della procedura stessa e depositarne l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notificazione del predetto avviso e/o il mancato deposito della prova di detta notificazione nel fascicolo dell'esecuzione determinerà l'inefficacia del pignoramento. In caso di pignoramento eseguito nei confronti di più terzi, il legislatore dispone che l'inefficacia del pignoramento si produrrà soltanto nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato il predetto avviso e/o depositata la prova della sua notificazione nel fascicolo dell'esecuzione; infine, si prevede che, in caso di mancata notificazione del predetto avviso, gli obblighi del debitore e del/i terzo/i cesseranno alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

La novella è finalizzata a rendere edotto il debitore ed il terzo pignorato della permanenza, o meno, del vincolo del pignoramento, considerato il mancato funzionamento dell'art. 164 *ter* disp. att. c.p.c.²³ che ha imposto (in teoria) al creditore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine dell'iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, di dichiarare al debitore ed al terzo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per omesso tempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo²⁴.

²³ V. le proposte di M.G. CANELLA, *Proposte in materia di esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2021, 1037 e di L. MORETTI, *Novità in materia di esecuzione forzata (II parte) - Il nuovo art. 631 bis c.p.c. e le altre ipotesi di definizione dell'esecuzione*, in *Giur. it.* 2016, 2045.

²⁴ Sennonché la mancata previsione di una qualsivoglia sanzione ha determinato la sostanziale disapplicazione della disposizione. La questione è affrontata da A. BARALE, *L'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi*, in *www.ilcaso.it* 2022, il quale osserva che «Se infatti, nella prassi, in caso di assegnazione del credito dichiarato dal *debitor debitoris*, quest'ultimo viene normalmente (Continua a pagina successiva)



Entrando nel merito del meccanismo processuale, si è scritto che il legislatore ha introdotto due nuove incombenze per il creditore procedente: *a)* entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento il creditore procedente deve notificare al debitore e al/i terzo/i l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura; *b)* notificato l'avviso *sub a)* il creditore deve, entro la data di udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

Sub a) La notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo


La norma è chiara nel prevedere la «notificazione»; di conseguenza non sembra potersi ritenere sufficiente una mera comunicazione tramite messaggio PEC (figurarsi tramite mail ordinaria) o raccomandata generica, ancorché A/R²⁵.

La scelta del legislatore non appare pienamente convincente: se le esigenze sono soltanto quella di «avvisare» debitore e terzi che la procedura sia stata iscritta a ruolo (e quindi consentire loro di prendere contatto con l'ufficio giudiziario per controllare eventuali spostamenti della prima udienza ed estrarre copia di tutta la documentazione depositata) e di semplificare il lavoro della cancelleria²⁶, sarebbe stato più che sufficiente prevedere una mera comunicazione, deformalizzata dal complesso meccanismo delle notificazioni. Ad ogni modo, la chiara indicazione del legislatore non lascia spazio a dubbi interpretativi: l'avviso di iscrizione a ruolo va notificato,

aggiornato sullo stato del procedimento e sulla sua definizione, ricevendo l'ordinanza di assegnazione che il creditore si premura di notificargli per poter ottenere il pagamento dell'ammontare assegnato, nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il processo non addiviene all'assegnazione, il procedente non ha un interesse immediato a comunicare al terzo la conclusione del procedimento e quindi la cessazione dei vincoli a lui imposti dal pignoramento e per tale ragione molto di frequente lascia il terzo all'oscuro della sorte dell'esecuzione. E situazione analoga si verifica in caso di pignoramento presso più terzi: se il creditore non mancherà certo di notificare l'ordinanza che definisce il procedimento al *debitor debitoris* il cui credito dichiarato gli è stato assegnato, è ben probabile che lo stesso non si troverà a fare con i terzi che hanno reso dichiarazione negativa o nei cui confronti non è comunque stata pronunciata l'assegnazione».

²⁵ Basti pensare all'art. 660 c.p.c. che, in tema di intimazione di licenza o sfratto prevede espressamente che quando l'intimazione non è notificata in mani proprie, occorre spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione tramite lettera raccomandata.

²⁶ Nel senso che l'istanza di visibilità del fascicolo telematico non sarà più «al buio», ma con specifico riferimento al numero di ruolo comunicato dal creditore procedente.



analogicamente o telematicamente, con le forme previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali collegate.

Questa scelta non è però scevra da problemi interpretativi che affaticheranno gli interpreti a partire dal 22 giugno 2022: *i)* innanzitutto occorre chiedersi se, ai fini del rispetto dell'obbligo²⁷, è sufficiente che il creditore abbia avviato il procedimento notificatorio entro la data dell'udienza oppure se detto procedimento deve anche essere interamente completato; *ii)* ove si opti per la necessità che il procedimento notificatorio sia solo avviato entro la data dell'udienza, come coordinare il fatto che il/i destinatari della notificazione, non avendo contezza dell'avviso di iscrizione a ruolo²⁸, si sentano liberati dal vincolo del pignoramento non avendo ricevuto il predetto avviso entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento)?

Sub i) una parte della dottrina ha sostenuto che, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 543, comma 5°, c.p.c.²⁹, occorrerebbe che la notificazione si sia perfezionata per il destinatario entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento³⁰, con la conseguenza che il/i terzo/i pignorati, non avendo ricevuto entro la data della predetta udienza alcuna notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo, si dovrebbero ritenere liberati da ogni vincolo. Questa impostazione³¹ arriva peraltro a diversa conclusione con riferimento alla notificazione al debitore nei confronti del quale potrebbe soccorrere il principio secondo cui, «ove la notificazione non si perfezioni nel termine perentorio per causa non dipendente dal richiedente, questi può riprendere e completare il procedimento notificatorio,


²⁷ Ricordando che la sanzione processuale non è di poco conto: inefficacia del pignoramento.

²⁸ Perché l'avviso di iscrizione a ruolo è ancora in fase di notificazione. Si pensi ad una notifica *ex art.* 140 o 143 c.p.c.

²⁹ Secondo cui «In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento»

³⁰ A. BARALE, *op. ult. cit.*, § 4.

³¹ A. BARALE, *op. loc. ult. cit.*



considerandosi, ai fini del rispetto del termine, la data iniziale di attivazione del procedimento»³².

La tesi in rassegna non convince affatto.


Innanzitutto, entra frontalmente in conflitto con l'art. 3 Cost. – sotto il profilo dell'uguaglianza – non spiegando in cosa sarebbe diversa la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al/ai terzo/i e sulla base di quale indefettibile ragione nei confronti del primo sarebbe sufficiente l'avvio del procedimento notificatorio e per il/i secondi servirebbe completare l'*iter* notificatorio. Nell'uno e nell'altro caso il creditore procedente è esposto a ostacoli nel predetto procedimento notificatorio che sfuggono al suo imperio e ci sembra che proprio il principio di diritto richiamato dalla tesi in critica smentisca una simile differenziazione.

In secondo luogo, significherebbe tradire la stessa lettera della legge, in quanto la sua adesione importa che il termine entro il quale il creditore deve notificare l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi sia anticipato rispetto al «giorno dell'udienza indicato nell'atto di pignoramento»³³.

A monte, peraltro, non è affatto condivisibile l'idea che entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento il creditore procedente deve completare l'*iter* notificatorio nei confronti del debitore e del terzo. È a tutti nota la fondamentale decisione della Corte costituzionale che vent'anni fa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3°, l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che «la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a

³² Orientamento inaugurato da Cass., sez. un., 24 luglio 2009, in *Riv. dir. proc.* 2009, 1204 ss. con nota di A. GOZZI, *Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione della notificazione, e oggi condiviso dalla giurisprudenza unanime.*

³³ Si immagini il caso in cui al debitore siano già stati notificati atto di precetto e pignoramento con le forme dell'art. 143 c.p.c. La notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi dovrà necessariamente avvenire molti giorni prima rispetto al termine indicato dal legislatore. Il che potrebbe anche essere sostenuto, ma allora risulterebbe nuovamente frustrato l'art. 3 Cost. – sotto il profilo dell'uguaglianza – atteso che a pari condizioni (un debitore o più terzi) il termine sarebbe diverso a seconda che egli sia irreperibile ovvero dotato di un indirizzo di PEC.




quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario», ed ha sancito il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, secondo cui «l'atto notificato a mezzo servizio postale si perfeziona, per il notificante nel momento in cui lo stesso viene affidato nelle mani dell'organo deputato alla consegna, mentre per il destinatario al momento della ricezione dell'atto»³⁴. Ne consegue che l'onere di notificazione *ex art.* 543, comma 5°, c.p.c. dell'avviso di iscrizione a ruolo dell'espropriazione presso terzi è soddisfatto nel momento in cui l'atto viene affidato nelle mani dell'organo deputato alla consegna ed è sufficiente che ciò avvenga entro il giorno dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

La tesi sopra passata in rassegna e qui criticata si rivela peraltro sistematicamente irrazionale laddove equipara la totale omessa notificazione del predetto avviso di iscrizione a ruolo – la cui conseguenza è la declaratoria di inefficacia del pignoramento – al fatto che la notificazione sia stata eseguita, ma non sia ancora arrivata a destinazione del debitore e/o del terzo.

Tirando le fila del discorso, si ritiene che da una lettura costituzionalmente orientata del nuovo art. 543, comma 6°, c.p.c. e dalle decisioni che la Corte costituzionale ha adottato in materia di notificazioni civili, impongano di ritenere che il creditore procedente debba «iniziare» il procedimento notificatorio dell'avviso di iscrizione a ruolo entro il giorno dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Questa soluzione importa la necessità di affrontare la conseguente questione *sub ii)*, ovvero sia armonizzarla con l'indicazione legislativa secondo cui il debitore e/o il terzo, non avendo ricevuto la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo – il cui *iter* è però iniziato –, sarebbero liberati dal vincolo pignoratorio.

³⁴ Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477, in *Corriere giur.* 2003, 23 ss., con nota di R. CONTE, *Diritto di difesa ed oneri di notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3, l. 890/82: una rivoluzione copernicana?*



All'udienza indicata nell'atto di pignoramento³⁵, il g.e., in sede di verifica dell'onere *ex art. 543, comma 5°*, c.p.c., ove il creditore si limiti a produrre l'inizio del procedimento notificatorio nei confronti del debitore e/o del terzo potrà limitarsi a rinviare l'udienza, al fine di consentire il perfezionamento di quell'*iter* notificatorio; una simile lettura è peraltro avallata dallo stesso legislatore laddove non impone di avvisare debitore e terzo del giorno dell'udienza, ma soltanto che l'espropriazione presso terzi sia stata iscritta a ruolo³⁶.

Sub b) Contenuto dell'avviso di iscrizione a ruolo e il suo deposito.

In assenza di specifiche indicazioni del legislatore, l'atto potrà essere intitolato «Avviso *ex art. 543, comma 5°*, c.p.c.» e contenere *i)* un riferimento al pignoramento presso terzi già notificato; *ii)* la dichiarazione che la procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo³⁷; *iii)* il numero di ruolo generale assegnato al procedimento.

Notificato il predetto avviso, il creditore procedente dovrà parimenti «entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento» depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.


Il difetto di precisione del legislatore costringe l'interprete a dover affrontare la questione se detto deposito debba essere telematico, analogico, entrambi o «uno dei due».

La soluzione appare agevole solo superficialmente, atteso che il legislatore, attraverso il combinato disposto di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012, impone il deposito telematico degli atti processuali successivi all'inizio dell'esecuzione

³⁵ Salvo eventuale differimento d'ufficio della stessa per provvedimento del g.e.

³⁶ Bisogna invero considerare che se è possibile notificare il predetto avviso fino al giorno dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ed immaginando che quell'udienza sia confermata, lo scopo della norma non è quello di consentire che a quell'udienza partecipino debitore e terzo, ma più semplicemente che essi siano informati che il processo esecutivo è stato iscritto a ruolo e consentire loro di prendere contatto con l'ufficio giudiziario.

³⁷ Non mi sembra necessario indicare anche la data di iscrizione a ruolo, atteso che non è richiesto dal legislatore e che l'avvisato può agevolmente verificarlo accedendo al fascicolo telematico della procedura.




forzata, finanche di quelli che un soggetto compie per la prima volta all'interno del processo esecutivo.

In via di prima approssimazione si può affermare che la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico vige sicuramente per gli atti del processo di espropriazione, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 2°, d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012), successivi al deposito dell'atto di pignoramento³⁸.

Senonché nel processo esecutivo molteplici sono gli atti e i documenti che è ancora possibile depositare analogicamente. Detto altrimenti, vi sono atti che devono obbligatoriamente essere depositati telematicamente ed atti che possono, ancora oggi, essere depositati con modalità «tradizionali» anche dopo che il processo esecutivo sia stato iscritto a ruolo. Rientrano in questa seconda categoria, che si può definire del «doppio binario», i provvedimenti del giudice, la nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di un soggetto diverso dal creditore procedente ai sensi dell'art. 159 *ter* disp. att. c.p.c., il deposito della dichiarazione del terzo nell'espropriazione presso terzi ai sensi dell'art. 547 c.p.c., le istanze di riduzione e conversione del pignoramento di cui agli artt. 495 e 496 c.p.c., le opposizioni esecutive allorquando siano proposte prima dell'inizio dell'esecuzione forzata e il reclamo cautelare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c.³⁹.

³⁸ Salvo l'ipotesi di cui all'art. 502 c.p.c. Fanno parte della categoria degli atti che devono obbligatoriamente essere depositati per via telematica anche l'istanza di vendita o di assegnazione, il deposito della documentazione ipo-catastale, le istanze di revoca e/o modifica degli atti del giudice dell'esecuzione, il ricorso ex art. 591 *ter* c.p.c., gli atti e le istanze del professionista delegato alle operazioni di vendita, dell'esperto stimatore e degli altri ausiliari del g.e. e, in generale, tutte le istanze depositate successivamente all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, finanche le opposizioni di cui agli artt. 615, comma 2°, 617, comma 2°, e 619 c.p.c. se proposte successivamente all'atto con il quale inizia il processo esecutivo. In tal senso rientra nell'obbligo di deposito telematico l'intervento del creditore nel processo esecutivo perché, se è vero che tale atto è il primo compiuto dal creditore interveniente, è altrettanto vero che lo stesso si inserisce in una procedura esecutiva già iniziata. Per più ampi spunti sia permesso rinviare a A. PERIN, *L'espropriazione forzata*, in AA.VV., *Il processo civile telematico*, a cura di G. Ruffini, Milano 2019, 886 ss.

³⁹ Vale infine la pena precisare che sfugge a tale meccanismo il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e l'importo delle spese di cui all'art. 494 c.p.c., perché con tale istituto si evita il pignoramento e, quindi, non vi è alcun obbligo giuridico di
(*Continua a pagina successiva*)



Con specifico riferimento al deposito della prova della notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo del processo di espropriazione presso terzi si può convenire sulla stessa soluzione relativa al deposito della dichiarazione del terzo che la prassi consente di esibire direttamente all'udienza dinanzi al g.e. e depositare nel fascicolo analogico. Sarà poi il g.e. a chiedere al creditore di procedere anche al suo deposito telematico, ove lo ritenesse necessario al fine del decidere⁴⁰. Una diversa soluzione peraltro significherebbe disporre l'inefficacia del pignoramento *ex art. 547 c.p.c.* paragonando, in violazione dell'art. 3 Cost., la totale omessa notificazione del predetto avviso, alla sua rituale notificazione, la cui prova viene esibita direttamente in udienza.

3. Famiglia e minori


Giova precisare che in questa sede si darà conto delle modifiche processuali entrate in vigore il 22 giugno 2022, rinviando l'esame della *ratio* e delle ricadute giuridiche e concrete delle novità intervenute in tema di famiglia e minori allo scritto di Alessandra Castaldo e Francesca Consoli in questo stesso numero della Rivista.

3.1. Estensione dell'ambito di applicazione della negoziazione assistita familiare

Con il comma 35° della l. n. 206/2021 il legislatore irrobustisce la negoziazione assistita in ambito familiare modificando l'art. 6 d.l. 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. Innanzitutto viene modificata la rubrica dell'art. 6 del predetto d.l. includendovi anche le controversie di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

applicazione delle regola di cui al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012).

⁴⁰ La stessa soluzione è proposta da A. BARALE, *op. loc. ult. cit.*



Si introduce un nuovo comma 1 *bis* che, disciplinando il contenuto della convenzione di negoziazione assistita in ambito familiare⁴¹, prevede la possibilità che detta convenzione, in cui abbiano partecipato almeno un avvocato per parte, può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e per disciplinare le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e/o per la modifica delle condizioni già determinate. Inoltre, la medesima convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti *ex art.* 433 c.c., e/o per la modifica delle precedenti determinazioni.


Le novità sono entrate in vigore il 22 giugno 2022 al chiaro scopo di colmare il vuoto di tutela dei figli di genitori non coniugali e di risolvere il coordinamento per lo scioglimento di un'unione civile che ai sensi dell'art. 1, comma 25°, l. n. 76/2016 era stata già ritenuta perseguibile con le forme della negoziazione assistita.

3.2. Curatore speciale del minore

Sul tema della rappresentanza legale del minore nel processo i commi 30 e 31 della l. n. 206/2021 introducono alcune importanti novità tese ad un deciso irrobustimento dell'istituto per tutti i procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022.

Il comma 30° della l. n. 206/2021 aggiunge innanzitutto un terzo comma all'art. 78 c.p.c. (*curatore speciale*) con il quale il giudice deve nominare, anche d'ufficio, il curatore speciale a pena di nullità degli atti del procedimento: *i)* quando il Pubblico ministero abbia chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i

⁴¹ Che ai sensi del comma 1° può essere conclusa per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.



genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; *ii*) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 ss. l. 4 maggio 1983, n. 184; *iii*) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; *iv*) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.


Lo stesso comma 30° l. n. 206/2021 aggiunge anche un quarto comma all'art. 78 c.p.c. nel quale si prevede che il giudice può nominare il curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; e in tal caso il provvedimento di nomina del curatore dovrà essere succintamente motivato.

L'esplicita menzione dei provvedimenti di affidamento e adozione del minore ai sensi degli artt. 2 ss. l. n. 184/1983 tra le ipotesi in cui il giudice deve nominare d'ufficio il curatore speciale del minore a pena di nullità degli atti del procedimento segna il punto di arrivo di una lunga elaborazione giurisprudenziale che, in più occasioni, ha indicato il minore come parte necessaria – insieme ai genitori⁴² – del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità e di abbandono⁴³.

Con specifico riferimento ai procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale o quando sia in discussione l'affidamento della prole ai servizi sociali anche quando sia stato il Pubblico ministero ad agire *ex artt. 69 ss. c.p.c.*, la Corte di cassazione aveva già ritenuto di poter ricavare dal combinato disposto dei commi 1° e

⁴² Cass., 5 marzo 2021, n. 6247, in *Dir. fam.* 2021, 622.

⁴³ Cass. 25 gennaio 2021, n. 1472, in *Foro it. Rep.* 2021, voce *Adozione*, n. 4; Cass. 8 giugno 2016, n. 11782, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 349 ss., con nota di L. GALANTI, *Il minore come parte: finalmente il riconoscimento della Cassazione*; in *www.ilfamiliarista.it* 2016, con nota di G.O. CESARO, *Il procedimento di adottabilità è nullo se al minore non è garantito un difensore*. Per approfondire le relative questioni, senza pretesa di completezza, v. utilmente: G.O. CESARO, P. LOVATI, *Ruolo del curatore del minore nei procedimenti di adottabilità: giurisprudenza e nuovi strumenti psicogiuridici*, in *Minorigiustizia* 2017, 4, 143 ss.; B. POLISENO, *La tutela del minore nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità*, in *Riv. dir. proc.* 2018, 1026 ss.; F. TOMMASEO, *Giudizi di adottabilità: il ruolo del tutore, del tutore provvisorio e del curatore speciale*, in *Fam. e dir.* 2019, 721 ss. F. ROMEO, *I diritti del minore nelle controversie familiari fra novità giurisprudenziali e prospettive di riforma*, in *Famiglia* 2021, 633 ss.




4° dell'art. 336 c.c. un obbligo per il giudice di nominare il curatore speciale – il quale a sua volta procederà a nominare un difensore *ex art.* 336, comma 4° c.c. – ritenendovi in astratto la sussistenza di un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori⁴⁴; ne deriva che l'intervento del legislatore è meramente ricognitivo di un'interpretazione giurisprudenziale già da tempo maggioritaria.

Il tenore letterale delle novità legislative appena descritte sembra escludere dai casi nei quali il giudice deve nominare il curatore speciale a pena di nullità del procedimento, le domande proposte dal Pubblico ministero o da uno dei genitori nei confronti dell'altro tese a limitare la responsabilità genitoriale e quelle nelle quali sia il Pubblico ministero a chiedere la decadenza dalla predetta responsabilità di uno solo dei genitori e non di entrambi. Secondo una parte della dottrina, l'irragionevolezza della scelta sarebbe superabile per via del comma 4° dell'art. 78 c.p.c., nel senso che il giudice può comunque nominare d'ufficio il curatore speciale del minore quando i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore⁴⁵.

Il rafforzamento del ruolo del curatore speciale ha indotto il legislatore ad ampliarne anche i poteri e ad assegnarli funzioni di rappresentanza anche sostanziale; in tal senso il comma 31° della l. n. 206/2021, dopo aver aggiunto all'art. 80, comma 1°, c.p.c. che nel caso in cui la necessità di nominare il curatore speciale sorge nel corso del

⁴⁴ Cass. 16 dicembre 2021, n. 40490, in *www.ilfamiliarista.it* 2022, con nota di M. FLORIO, *Nei giudizi de potestate il minore è litisconsorte necessario: nullo il procedimento senza la nomina del curatore speciale*. In senso conforme v. Cass. 5 maggio 2021, n. 11786, in *www.ilfamiliarista.it* 2021, con nota di S. MANGANO, *Rimessione al giudice di appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del tutore provvisorio del minore*; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1471, in *Foro it.* 2021, 4, I, 1274; Cass. 26 marzo 2021, n. 8627, in *www.ilfamiliarista.it* 2021, con nota di C. COSTABILE, *Limitazione della responsabilità genitoriale e omessa nomina di un curatore speciale: il procedimento è nullo*. L'orientamento non era peraltro affatto unanime atteso che si registravano alcune decisioni di segno contrario; v. al riguardo Cass. 30 luglio 2020, n. 16410 in *Famiglia e dir.* 2021, 175, con nota di R. DANOVI, *Il mancato ascolto del minore inficia nel merito la decisione*, in *Giusto proc. civ.* 2021, 417 ss., con nota di F. TOMMASEO, in *Dir. e giust.* 2020, con nota di S. MENDICINO, *Il diritto del minore ad essere ascoltato, nei giudizi che lo riguardano e di cui rimane parte sostanziale, è la forma di tutela dello stesso*; Cass. 2 aprile 2019, n. 9100, in *Dir. e giust.* 2019, 63, 5 ss., con nota di A. DI LALLO, *Procedimenti de potestate: il PM garantisce il superiore interesse della prole, anche senza difesa tecnica per il minore*.

⁴⁵ B. POLISENO, in AA.VV., *La riforma della giustizia civile*, cit., 294.




procedimento, anche cautelare, alla nomina provvede d'ufficio il giudice che procede, inserisce un nuovo 3° comma al predetto art. 80 c.p.c. con il quale assegna al giudice il potere di attribuire al curatore speciale specifici poteri di rappresentanza sostanziale con il provvedimento di nomina o comunque con uno specifico atto durante il corso del procedimento. Con questa novella il legislatore vuole risolvere tutta una serie di problemi «concreti» che spesso affaticano gli interpreti e i protagonisti del processo (genitori, curatore, difensori) con riferimento agli obblighi di natura non patrimoniale e alle scelte che concretamente devono essere fatte nell'esclusivo interesse del minore fino a che il processo è pendente. A tal fine, il novo comma 3° dell'art. 80 c.p.c. prevede espressamente che il curatore speciale deve ascoltare il minore.

Occorre infine sottolineare che il curatore speciale, nominato secondo gli artt. 78 ss. c.p.c., resta in carica fino a che non termina la situazione che ha necessitato la sua nomina. A tale scopo, l'art. 80, comma 3°, c.p.c. introduce anche il potere per il minore che abbia compiuto i quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il Pubblico ministero di chiedere con istanza motivata al Presidente del tribunale o al giudice che procede, la revoca del predetto curatore perché sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ovvero per sue gravi inadempienze. Sull'istanza il giudice decide con decreto non impugnabile.

3.3. Il nuovo riparto di competenza tra il giudice ordinario e il tribunale per i minorenni

Con il comma 28° della l. n. 206/2021 il legislatore ridisegna il riparto di competenza tra il giudice ordinario e il tribunale dei minorenni a partire dal 22 giugno 2022 riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c.

Giova preliminarmente osservare che questa novità andrebbe successivamente coordinata con la delega che il Governo – ai sensi dei commi 1 e 24 della legge in



parola – dovrebbe esercitare entro il 24 dicembre 2022 circa l’istituzione di un nuovo tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie⁴⁶.

Tornando alle novità entrate in vigore il 22 giugno 2022, ferma la competenza del tribunale per i minorenni circa i provvedimenti indicati dagli artt. 84, 90, 250 ultimo comma, 251, 317 *bis* ultimo comma, 330, 332-335 e 371 ultimo comma c.c., il nuovo art. 38 disp. att. c.c. «mira a garantire il *simultaneus processus* nei casi in cui i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale si intersecano con altri procedimenti che coinvolgono lo stesso nucleo familiare del minore in stato di pregiudizio»⁴⁷.


Con maggiore impegno esplicativo, il legislatore codifica le indicazioni giurisprudenziali degli ultimi anni tese alla concentrazione delle tutele⁴⁸ per i procedimenti anche ablativi della responsabilità genitoriale introdotti dopo un giudizio di separazione, divorzio o relativo all’affidamento dei figli di genitori non coniugati, ovvero di modifica delle condizioni di separazione e divorzio già pattuite, spingendosi fino a ricomprendervi anche le ipotesi in cui sia pendente dinanzi al tribunale ordinario un giudizio volto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, di impugnazione del provvedimento di riconoscimento, di dichiarazione giudiziale di maternità o paternità, ove il giudice debba provvedere all’affidamento e al mantenimento, o infine un giudizio introdotto da uno dei genitori senza formalità in caso di contrasto su questioni di particolare importanza.

Pur tuttavia il legislatore va oltre i risultati conseguiti dalla giurisprudenza innovando il sistema ed introducendo una deroga – costituzionalmente legittima – al principio della *perpetuatio iurisdictionis ac competentiae* di cui all’art. 5 c.p.c.; in particolare,

⁴⁶ Nel momento in cui si scrive non si nutre alcuna certezza circa l’esercizio di detta delega.

⁴⁷ B. POLISENO, *op. ult. cit.*, 301.

⁴⁸ Senza pretesa di completezza, v. Cass. 15 luglio 2021, n. 20248, in *Riv. dir. fam. e succ.* 2021, 420; Cass. 13 marzo 2017, n. 6430, in *Famiglia e dir.* 2017, 505, con nota di F. DANOVÌ, *Giudizi de potestate, vis attractiva e perpetuatio iurisdictionis*; Cass. 12 settembre 2016, n. 17931, in *Foro it.* 2016, I, 3881; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2833, in *Foro it.* 2015, I, 2046, con nota di C.M. CEA, *Le ripetute decisioni sull’art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia*.




come peraltro già proposto da parte della dottrina⁴⁹, si è optato per ampliare ulteriormente la garanzia del *simultaneus processus* in tutti i procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale introdotti prima di quello di competenza del tribunale ordinario.

La novità è particolarmente importante: prima dell'entrata in vigore della legge in commento si prevedeva che per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. fosse esclusa la competenza del tribunale per i minorenni quando fosse in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione, divorzio o *ex art. 316 c.c.*; in tale eventualità, per tutta la durata del processo, la competenza era del giudice ordinario. Dal 22 giugno 2022, invece, il nuovo art. 38 disp. att. c.c. prevede espressamente che sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli artt. 330, 332-335 c.c., anche se instaurati su ricorso del Pubblico ministero, quando è già pendente **o è instaurato successivamente**, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio *ex art. 250, comma 4°, 268, 277 comma 2° e 316 c.c., dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 9 l. n. 898/1970.*

Il nuovo art. 38 disp. att. c.c. si preoccupa peraltro di raccordare i due giudizi: il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, entro 15 giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario dinanzi al quale il procedimento, previa riunione, continuerà. Parallelamente il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni provvederà alla trasmissione dei propri atti al Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. In ogni caso, i provvedimenti nel frattempo adottati dal tribunale per i minorenni conserveranno la loro efficacia fino a quando non saranno confermati, modificati o revocati con provvedimento del tribunale ordinario.

⁴⁹ C.M. CEA, *Profili processuali della l. 219/2012*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 227; G. DE MARZO, *Novità legislative in tema di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio: profili processuali*, in *Foro it.* 2013, V, 17; M.A. LUPOI, *Il procedimento della crisi tra genitori non coniugati davanti al tribunale ordinario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013; F. DANOVÌ, *Il processo per separazione e divorzio*, Milano 2015, 98.



Ultima, ma non meno importante novità, riguarda il nuovo comma 2° dell'art. 38 disp. att. c.c. secondo cui il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'art. 709 *ter* c.p.c. quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli artt. 330, 332 – 335 c.c.


Anche in questo caso il legislatore si preoccupa di coordinare i due giudizi, prevedendo che nei casi in cui fosse già pendente o venisse instaurato autonomo procedimento previsto dall'art. 709 *ter* c.p.c. davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, entro 15 giorni dalla richiesta, deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmettere gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continuerà. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conserveranno infine la loro efficacia fino a quando non saranno confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

La norma appare eccessivamente generica.

Giova invero considerare che l'art. 709 *ter* c.p.c. prevede due tipologie di controversie: *i*) quelle tese alla soluzione delle questioni insorte tra i genitori circa la responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento; *ii*) e quelle tese alla modifica dei provvedimenti adottati con comminatoria di eventuali misure sanzionatorie. È stato così efficacemente osservato⁵⁰ che le controversie del secondo gruppo presuppongono che un provvedimento sia già stato emesso, tanto che se ne chiede la modifica. Se così è, sembrerebbe ragionevole affermare che la competenza del giudice del procedimento in corso debba escludere in radice il *simultaneus processus* innanzi al tribunale per i minorenni investito del procedimento *de potestate*, ogni volta che quel provvedimento di cui si chiede la modifica sia stato emanato dal giudice ordinario⁵¹. Ne deriva che la competenza «funzionale» del tribunale per i

⁵⁰ B. POLISENO, *op. ult. cit.*, 304.

⁵¹ R. DONZELLI, *L'attuazione delle misure*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, i minorenni e per le famiglie*, a cura di G. CECHELLA, Torino 2022, 228 s. dubita della legittimità costituzionale del nuovo art. 38 disp. att. c.c. sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto (*Continua a pagina successiva*)



minorenni circa il procedimento per le controversie descritte dall'art. 709 *ter* c.p.c. sia meno estesa di quanto si possa a prima vista immaginare.

3.4. Le novità relative al procedimento per abbandono di minore o in caso di pregiudizio e pericolo nell'ambiente familiare *ex art. 403 c.c.*

Il comma 27° della l. n. 206/2021, sotto la spinta di note vicende che hanno scosso l'opinione pubblica, introduce significative modifiche all'art. 403 c.c., tese non solo ad irrobustire la protezione del minore moralmente o materialmente abbandonato ovvero che si trovi in uno stato di grave pregiudizio e pericolo proveniente dall'ambiente familiare, ma anche a consentire un controllo giurisdizionale sull'operato degli enti preposti alla tutela minorile.

In tal senso, dopo l'intervento della pubblica autorità che, per via delle strutture preposte alla protezione dell'infanzia, ha collocato il minore in un luogo sicuro, il nuovo art. 403 c.c. prevede che debba seguire una seconda fase – prima assente – in cui ruolo centrale viene assegnato al Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore abbia la residenza abituale.

Innanzitutto, la pubblica autorità deve dare immediato avviso orale al predetto Pubblico ministero dell'adozione di un provvedimento emesso in caso di abbandono morale o materiale del minore ovvero di grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica. Entro le 24 ore successive al collocamento effettivo del minore in sicurezza, la predetta autorità deve trasmettere al Pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento a favore del minore. Entro le successive 72 ore il Pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, deve provvedere a chiedere al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento. Nel compiere le

il contenuto precettivo del comma 2° sembrerebbe porsi in insanabile contraddizione con il comma 1° atteso che «le medesime situazioni vengono trattate in maniera diversa senza alcuna plausibile giustificazione».



sue valutazioni il legislatore consente al Pubblico ministero di assumere sommarie informazioni, disporre eventuali accertamenti e formulare richieste *ex art.* 330 ss. c.c. e secondo alcuni primi commentatori, anche in senso difforme rispetto alle determinazioni della pubblica autorità⁵².

A questo punto con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, il tribunale per i minorenni provvede in via di urgenza entro le successive 48 ore sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a lui entro il termine di 15 giorni. Il decreto va immediatamente comunicato dalla cancelleria al Pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento; inoltre il ricorso e il decreto vanno notificati entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del Pubblico ministero che a tal fine può avvalersi anche della polizia giudiziaria.

All'udienza, il giudice relatore può liberamente interrogare le parti, può assumere ulteriori informazioni e può procedere direttamente all'ascolto del minore direttamente o con l'ausilio di un esperto. Nei 15 giorni successivi, il collegio del tribunale per i minorenni pronuncerà un decreto con il quale potrà confermare, modificare o revocare il decreto di convalida; contestualmente può adottare anche ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore e, ove siano state avanzate istanze *ex art.* 330 ss. c.c., darà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto va poi comunicato immediatamente alle parti a cura della cancelleria ed entro il termine perentorio di 10 giorni da detta comunicazione il Pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'appello *ex art.* 739 c.p.c. In questa materia la Corte d'appello deve peraltro provvedere entro il termine di 60 giorni dal deposito del reclamo.

⁵² G. DE MARZO, *Il nuovo art. 403 c.c.*, in *Foro it.* 2022; M. LABRIOLA, *Il procedimento speciale di convalida delle misure della pubblica autorità a favore dei minori ex art. 403 c.c.*, in *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie*, cit. 341; B. POLISENO, *op. ult. cit.*, 340.




La fissazione di termini molto stringenti tra la fase cd. «amministrativa» e più propriamente «giurisdizionale» non è scevra da conseguenze; a norma infatti del comma 5° del novellato art. 38 disp. att. c.c. il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, la richiesta di convalida avanzata da quest'ultimo e i decreti del tribunale per i minorenni non sono compiuti entro i termini prescritti. In tal caso spetterà al tribunale per i minorenni adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore e ove questi sia collocato in comunità di tipo familiare (per assenza di soluzioni alternative) si applicheranno le norme in tema di affidamento familiare.

3.5. Procedimento *ex art. 709 ter c.p.c.*

Con il comma 33° della l. n. 206/2021 il legislatore sostituisce il n. 3 dell'art. 709 *ter* c.p.c. che mentre *ante* 22 giugno 2022 prevedeva che il giudice potesse disporre il «risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro», *post* 22 giugno 2022 dispone che il giudice possa condannare al risarcimento dei danni a carico uno dei genitori nei confronti dell'altro «anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 *bis*» c.p.c.


Con la modifica appena descritta il legislatore supera definitivamente il vivace dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza all'indomani dell'introduzione del procedimento *ex art. 709 ter* c.p.c.: è infatti noto che vi erano i fautori della tesi secondo cui la norma fosse una *species* del risarcimento del danno *ex* 2043 c.c. e chi invece opinava nel senso che il legislatore avesse introdotto una misura sanzionatoria sulla falsariga dei *punitives damages*⁵³.

⁵³ Non è certo questa la sede per ripercorrere questo lungo e «appassionato» dibattito né per soffermarsi sugli argomenti a favore dell'una o dell'altra tesi. Ci si può senz'altro limitare a segnalare (*Continua a pagina successiva*)



Il legislatore accoglie pertanto l'idea che l'art. 709 *ter* c.p.c. contempri una misura coercitiva preordinata all'esecuzione indiretta di obblighi infungibili, quali quelli relativi all'affidamento della prole. Le pronunce di condanna di cui all'art. 709 *ter* c.p.c., possono essere definitivamente considerate forme di sanzione civile, assimilabili alla pronuncia di responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c. Questa qualificazione ha tre conseguenze: *i*) il giudice sarebbe chiamato a decidere non in base ad una cognizione piena, bensì ad una cognizione sommaria, caratterizzata dalla circostanza che il genitore che richiede il risarcimento è sostanzialmente liberato dall'onere di provare sia l'esistenza, sia il preciso ammontare del danno, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'illecito endo-processuale costituito dall'inadempienza o dalla violazione a quanto stabilito nel precedente provvedimento in materia; *ii*) l'entità del risarcimento è svincolata da qualsiasi riferimento proporzionale ad una lesione eventualmente subita; *iii*) l'attribuzione di una natura sanzionatoria ed endo-processuale al procedimento in esame impone di escludere la

che le Sezioni Unite, con la nota decisione del 16 maggio 2016, n. 9978/2016 (in *Foro it.* 2016, I, 1973, con nota di E. D'ALESSANDRO, *Riconoscimento in Italia di danni punitivi: la parola alle sezioni unite*; in *Corriere giur.* 2016, 909, con nota di P. SCOGNAMIGLIO, *I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile*; in *Giur. it.* 2016, 1854, con nota di A. DI MAJO, *Riparazione e punizione nella responsabilità civile*; in *Danno e resp.* 2016, 827 ss., con note di P.G. MONATERI, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle sezioni unite* e G. PONZANELLI, *Possibile intervento delle sezioni unite sui danni punitivi*) in cui hanno affermato che il numero 3) dell'art. 709 *ter* c.p.c. rientra tra i «rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria», sulla falsariga dei c.d. «danni punitivi». Per più ampi spunti circa questo dibattito v. utilmente G. CASABURI, *I nuovi istituti di diritto di famiglia (norme processuali ed affidamento condiviso): prime istruzioni per l'uso*, in *Giur. merito* 2006, suppl. 3; A. BARBAZZA, *L'art. 709 ter c.p.c. Danni e responsabilità nella crisi delle relazioni familiari: forme di tutela e rimedi processuali*, in *Ricerche giur.* 2016, 5, 261 ss.; A. CARRATTA, *Commento all'art. 709 ter, Competenze del giudice istruttore*, in *Le recenti riforme del processo civile*, diretto da S. CHIARLONI, 1554 ss.; G. FINOCCHIARO, R. POLI, *Esecuzione dei provvedimenti di affidamento dei minori*, in *Dig. civ., Agg., III*, Torino, 2007, 546; A. D'ANGELO, *Il risarcimento del danno come sanzione? Alcune riflessioni sul nuovo art. 709 ter c.p.c.*, in *Famiglia* 2006, I, 1047; L. SALVANESCHI, *I procedimenti di separazione e divorzio*, Milano 2006, 372; A. GRAZIOSI, *Profili processuali della l. n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli*, in *Dir. fam. e pers.* 2006, 1882; R. DANOVÌ, *Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709 ter c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 1017; F. TOMMASEO, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: profili processuali*, in *Fam. e dir.* 2006, 401; C. ONNIBONI, *Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Fam. e dir.* 2007, 828; M. DELL'UTRI, *Funzioni ed efficacia (note a margine) dell'art. 709 ter c.p.c.*, in *Giur. mer.* 2008, 1584 ss.



possibilità di agire in un autonomo giudizio per chiedere detto risarcimento, in modo del tutto simile a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.

4. La competenza aggiuntiva per le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Come è noto il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, ha istituito le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.

In particolare l'art. 4, comma 5°, d.l. in parola prevede ancora oggi che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate alle predette sezioni specializzate avendo riguardo al luogo in cui l'attore abbia la dimora.

Con il comma 36° della l. n. 206/2021 il legislatore, con l'intento di colmare una evidente lacuna, aggiunge un altro periodo al predetto comma 5°, disponendo che ove l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.